



# CITTÀ DI VENAFRO

MEDAGLIA D'ORO

PROVINCIA DI ISERNIA

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 28 del 30/07/2021

**OGGETTO:** Modifica regolamento per l'applicazione del Canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **trenta** del mese di **luglio** alle ore **19:30**.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, dallo Statuto Comunale e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale è stato oggi convocato a seduta il Consiglio Comunale, nella sala delle adunanze.

All'appello risultano presenti:

Nome e Cognome	Presente	Assente
CERNERA ANTONELLA	Si	
RICCI ALFREDO	Si	
VALVONA MARCO	Si	
TOMMASONE ANGELAMARIA	Si	
OTTAVIANO DARIO		Si
BARILE ANNA	Si	
PERNA MARINA	Si	
BUONO STEFANO	Si	
SIMEONE OSCAR	Si	
BUONO ANNAMARIA	Si	
TOMBOLINI FABRIZIO	Si	
ELCINO AURELIO	Si	
COTUGNO NICANDRO	Si	
BIANCHI ELENA		Si
IANNACONE ADRIANO		Si
AMOROSO CARMINE	Si	
FERRERI ANNA		Si

<b>Totale: 13</b>	<b>Totale: 4</b>
-------------------	------------------

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Chiara Passarelli che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Avv. Antonella Cernera nella qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Scrutatori designati: consiglieri Annamaria Buono, Aurelio Elcino e Stefano Buono. E' assente il consigliere straniero aggiunto Sing Rajinder.

Il Presidente lascia la parola all'assessore Marco Valvona che illustra il punto n3) dell'o.d.g.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Visto** l'art. 1, comma 816 e 837 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), che dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'istituzione rispettivamente del:

- canone patrimoniale unico di concessione, autorizzazione per l'occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, in sostituzione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA) e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province e ne riporta la disciplina nei commi successivi;
- canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);

**Considerato** che l'art. 1, comma 821, ed il comma 837 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ed il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono disciplinati dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ed il comma 837, della medesima legge, stabilisce, è disciplinato dal regolamento comunale;

**Richiamato** l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, recante "potestà regolamentare generale delle province e dei Comuni", il quale prevede, al comma 1, che: «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

**Visto** il "*Regolamento Comunale del Canone Unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria*", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 08/04/2021, esecutiva;

**Richiamata** la deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 08/07/2021, esecutiva, con la quale, vista la Legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione con modifiche del Decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto Rilancio), sono state fornite linee guida per la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico ed antisismico, riguardanti le condizioni per la presentazione del permesso di costruire, della segnalazione certificata di inizio attività o altro titolo abilitativo edilizio, relativamente al caso di occupazione di sopra suolo pubblico con il cappotto termico, disponendo, tra le altre, che la realizzazione di un cappotto termico, aggettante su spazio pubblico, avvenga attraverso il rilascio di un titolo di concessione di natura permanente da parte dell'Ufficio competente (Polizia Municipale), a titolo gratuito, anche in relazione all'interesse all'incentivazione di tali tecniche di edilizia sostenibile;

**Ritenuto**, alla luce di quanto sopra rappresentato, necessario introdurre una modifica a detto regolamento, prevedendo una esenzione del canone per lavori edili posti in essere in esecuzione degli interventi previsti dal citato Decreto Rilancio, D.L. 19 maggio 2020 n. 34 convertito in Legge n. 77 del 17.07.2020, i cui interventi risultano meglio descritti nelle "linee guida" di cui alla deliberazione di G.C. n. 75/2021;

**Richiamato** l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

**Considerato** che, l'art. 52, comma 2 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-9, stabilisce esclusivamente che "per gli enti locali che abbiano incassato le anticipazioni di liquidità di cui al decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è differito al 31 luglio 2021: a) *Il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione relativo all'esercizio 2020 per gli enti locali, di cui all'articolo 227, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;* b) *Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fino a tale data è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 de/2000.*"

**Atteso** che entro il termine di approvazione del bilancio (ovvero, attualmente entro il 31.07.2021) è, pertanto, possibile apportare, laddove ritenute necessarie, eventuali modifiche ed integrazioni ai citati regolamenti ;

**Rilevata** la necessità di modificare il vigente regolamento del canone unico, relativamente alle disposizioni in materia di occupazioni non assoggettate al canone di occupazione di suolo pubblico, e precisamente **l'art. 32, n. 23)** aggiungendo – dopo le parole "nonché le scale e i gradini" - le seguenti parole: "ed, altresì, le occupazioni dovute al maggiore spessore delle pareti verticali esterne e degli elementi di copertura generata dalla realizzazione di cappotti termici su edifici che insistono su suolo pubblico. Tale esenzione non ricomprende ponteggi o altre attrezzature occupanti suolo pubblico necessarie alla realizzazione del cappotto termico e/o altri interventi oggetto del "Superbonus 110%";

**Visti :**

- Il Testo unico enti locali D.lgs. n. 267/2000;
- l'art. 80, comma 2°, dello Statuto comunale, che prevede "I regolamenti, se non diversamente previsto dalla legge, entrano in vigore il giorno successivo all'esecutività della deliberazione di approvazione";
- l'art. 239, che ha ampliato le funzioni dell'organo di revisione e che tale provvedimento soggiace al parere del Revisore dei Conti;
- il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi ;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il D. Lgs 118 del 2011 e s.m.i.;

**Acquisiti i pareri favorevoli** espressi dal Responsabile del Settore Finanze e Tributi , in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza amministrativa della proposta di cui trattasi, nonché il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi del combinato disposto dell'art. 49, comma 1° e dell'art. 147 bis, comma 1°, del D. Lgs 267/2000 e s.m.i;

**Acquisito** il parere favorevole dell'Organo di revisione economica- finanziaria, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs n. 267/200, allegato alla presente deliberazione;

**Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese e per alzata di mano, su n. 13 consiglieri presenti e votanti**

### **DELIBERA**

Alla luce di quanto premesso in narrativa, che qui si intende integralmente trascritto,

- 1) **Di modificare** il vigente Regolamento Comunale del Canone Unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 08/04/2021, esecutiva, come segue:
  - **all'art. 32 “Occupazioni ed esposizioni pubblicitarie non assoggettate al canone”, al n. 23)**, aggiungere – dopo le parole “*nonché le scale e i gradini*” - le seguenti parole: “*ed, altresì, le occupazioni dovute al maggiore spessore delle pareti verticali esterne e degli elementi di copertura generata dalla realizzazione di cappotti termici su edifici che insistono su suolo pubblico. Tale esenzione non ricomprende ponteggi o altre attrezzature occupanti suolo pubblico necessarie alla realizzazione del cappotto termico e/o altri interventi oggetto del “Ssuperbonus 110%”;*”;
- 1) **Di dare atto che** il regolamento modificato ha efficacia dal 1° gennaio 2021;

**Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese e per alzata di mano, su n. 13 consiglieri presenti e votanti**

### **DELIBERA**

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente  
f.to Avv. Antonella Cernerà

Il Segretario Generale  
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 701 del Registro

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente, ai soli fini di pubblicità – notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal **09/08/2021**.

Venafro, li 09/08/2021

**Il Segretario Generale  
Dott.ssa Chiara Passarelli**

**ESECUTIVITÀ**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/07/2021 in applicazione dell'Art. 134 comma 4, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (immediata eseguibilità).

Venafro, li 09/08/2021

**Il Segretario Generale  
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli**

---

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Venafro, li 09/08/2021

**Il Segretario Generale  
Dott.ssa Chiara Passarelli**

---

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Venafro, li 09/08/2021

**Il Segretario Generale  
Dott.ssa Chiara Passarelli**